

L'ARBITRO UNICO

Prof. Avv. F B (c.f.), all'esito dell'esame delle domande presentate nel corso del giudizio arbitrale, ha pronunciato nella sede dell'arbitrato in Brescia il seguente

LODO

nel procedimento n. 1/2019, con sede in Brescia, presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici, in Brescia, Via Marsala 17, promosso da:

G M (c.f.), con gli avv.ti Luigi Sangiorgio (c.f.)
e Marco Sangiorgio (c.f.), giusta procura allegata alla domanda di arbitrato presentata avanti la Commissione per l'Arbitrato della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici, all'esito della quale, in data 24 giugno 2019, è stato nominato, con provvedimento della (provv. 34/arb.), il sottoscritto ARBITRO UNICO, Prof. Avv. F B (c.f.),
dalla Commissione per l'Arbitrato della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici, con sede Brescia, Via Marsala n. 17, - Attore -

contro

G E DI G A S.R.L. (c.f.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra (c.f.), con l'avv. M C (c.f.)
) e l'avv. E F (c.f.) giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata avanti la Commissione per l'Arbitrato della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici. - Convenuto -

*** **

I. La convenzione d'arbitrato.

All'articolo 29 dello Statuto sociale della G E DI G A S.R.L., a rogito Notaio dott. in Lumezzane, in data 09 dicembre 2014, Rep. n. 46012/23663, è inserita la seguente clausola compromissoria: « *Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera arbitrale della Fondazione Bresciana per gli studi Economico Giuridici e secondo il regolamento approvato dalla Fondazione stessa in materia di arbitrato che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro come sopra nominato dovrà decidere in via rituale e di diritto entro 90 giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartite le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero*

quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. La soppressione e le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci che rappresentino l'unanimità del capitale sociale».

II. Fatti e svolgimento del giudizio arbitrale.

Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione da parte dell'Attore della delibera adottata il 27 dicembre 2018 dall'Assemblea dei soci della società convenuta. La delibera impugnata fa seguito al Lodo pronunciato il 14 giugno 2018 dall'Arbitro Unico Avv. (qui di seguito "Lodo A") tra le medesime parti del corrente procedimento arbitrale, relativo all'impugnazione – da parte dello stesso odierno Attore – di una precedente delibera assembleare del 7 settembre 2017. Il Lodo A aveva annullato quest'ultima delibera, con le determinazioni conseguenti in ordine alle cariche dell'organo amministrativo della società e alla regolamentazione dei rapporti tra le parti sul piano patrimoniale.

Con la delibera del 27 dicembre 2018 la Società deliberava (punto 1 dell'O.d.g.) di impugnare il suddetto Lodo innanzi alla Corte d'Appello di Brescia e di presentare opposizione rispetto al decreto ingiuntivo notificato da M. G per la corresponsione degli emolumenti a quest'ultimo spettanti in base al Lodo stesso. Inoltre, l'Assemblea, col voto contrario del socio M. G, deliberava (punto 2 dell'O.d.g.) di ratificare, "per quanto potesse occorrere", tutti gli atti di amministrazione adottati dai sig.ri A. P. e O. G. dal giorno della deliberazione del 7 settembre 2017 al 27 dicembre 2018; inoltre, sempre col voto contrario del socio M. G, confermava (punto 3 dell'O.d.g.) la revoca "ad ogni effetto di legge" dell'amministratore M. G a far data dal 7 settembre 2017 e deliberava (punto 4 dell'O.d.g.) la nomina di un Consiglio di Amministrazione, sempre "ad ogni effetto di legge" e a far data dal 7 settembre 2017, composto dai soci A. P. (Presidente) e O. G. (membro del C.d.A.).

Il socio M. G, tramite i propri difensori sopra indicati, depositava in data 27 marzo 2019 presso la Camera Arbitrale presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia la propria domanda di arbitrato con la quale impugnava la delibera del 27 dicembre 2018 e chiedeva di nominare l'Arbitro Unico, in conformità alla sopra riportata clausola arbitrale contenuta nello Statuto della S.r.l., per sentire dichiarare l'annullamento della delibera impugnata e la condanna della società al risarcimento dei danni conseguenti. La società G. E. di G. A. s.r.l., tramite i propri difensori, si costituiva nel giudizio arbitrale depositando la propria memoria di costituzione e risposta, datata 30 maggio 2019, con la quale chiedeva che il procedimento arbitrale fosse preliminarmente sospeso per pregiudizialità, e in ogni caso il rigetto delle domande avversarie per infondatezza delle medesime nel merito.

L'Arbitro Unico, nominato in data 24 giugno 2019, convocava le parti per l'udienza di costituzione del procedimento arbitrale presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia

da tenersi in data 25 luglio 2019; a seguito dell'istanza di rinvio pervenuta da parte della difesa dell'attore, per sopravvenute ragioni di salute di uno dei difensori, l'Arbitro Unico rinviava l'udienza di costituzione a una data successiva al periodo di sospensione estiva (dal 1° agosto al 15 settembre) previsto dall'art. 14, 3° comma, del Regolamento della Camera Arbitrale della Fondazione stessa. Nell'udienza di costituzione, tenutasi il 30 settembre 2019, veniva determinata la regolamentazione del procedimento arbitrale che le parti personalmente accettavano, trasmettendo, per il tramite dei propri difensori, dichiarazione espressa di accettazione dei termini e delle condizioni convenzionali del procedimento arbitrale in calce al verbale d'udienza. Con tale regolamento le parti: - confermavano l'incarico all'Arbitro unico di deliberare in via rituale e secondo diritto; - fissavano la sede del procedimento arbitrale presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia; - accettavano la nomina dell'Avv. V. S. (c.f.

) quale Segretario della Procedura Arbitrale (nomina poi confermata dalla Camera Arbitrale con provvedimento n. Prot. 62/arb.; - e, infine, concordavano di prorogare sino al 30 gennaio 2020 il termine per il deposito del Lodo – fissato nella clausola arbitrale in 90 giorni decorrenti dalla nomina dell'Arbitro, avvenuta il 24 giugno 2019, oltre i termini di sospensione ex art. 14, 3° c. del Regolamento della Camera Arbitrale – anche alla luce del rinvio dell'udienza di costituzione disposto su richiesta dell'Attore.

Il procedimento si svolgeva quindi con ulteriori udienze di trattazione presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, sede del procedimento arbitrale, e precisamente con l'udienza del 24 ottobre 2019 per la trattazione dell'istanza pregiudiziale di sospensione sollevata dalla difesa della società convenuta (oggetto dell'Ordinanza n. 2), con l'udienza del 6 dicembre 2019 nel sub-procedimento sull'istanza cautelare proposta dalla difesa dell'attore (oggetto dell'Ordinanza n. 4), con l'udienza dell'8 gennaio 2020 nella fase del sub-procedimento sulla riproposizione della domanda cautelare da parte della difesa dell'attore (oggetto dell'Ordinanza n. 6), e infine con l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il giorno 15 gennaio 2020. Nel corso delle udienze tenutesi nel corso del procedimento, l'Arbitro Unico verificava con esito negativo l'eventuale disponibilità delle parti ad una soluzione conciliativa della controversia.

Le Ordinanze n. 2, 4 e 6 respingevano rispettivamente la domanda di sospensione del procedimento avanzata dalla difesa della convenuta, e la domanda – anche in forma riproposta - di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata in via cautelare avanzata dalla difesa dell'attore.

All'udienza tenutasi in data 15 gennaio 2020 le parti, siccome rappresentate e difese nel procedimento arbitrale, nel richiamare i propri precedenti atti, precisavano le proprie domande come segue:

Per G. M. : «[...] *contrariis reiectis, l'impugnante precisa e insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: In via principale e nel merito: con riferimento ai punti contestati dell'ordine del giorno accertare e dichiarare*

la nullità, l'annullabilità e/o comunque l'illegittimità della delibera di ratifica assunta dall'assemblea della G. E. di G. A. Srl in data 27/12/18 e mai iscritta per violazione di legge, Atto Costitutivo e Statuto ed in ogni caso per tutte le ragioni esposte in atti e conseguentemente dichiarare invalida ovvero annullare la delibera di ratifica Assunta dall'assemblea; Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'abuso del diritto e la violazione del canone di buona fede in fase di ratifica della delibera già annullata dall'Arbitro unico Arv. A. e, di conseguenza, condannare la società a corrispondere al socio impugnante G. M. una somma equitativamente determinata, anche sulla base di quanto previsto dagli art. 96 e 96 co. 3 c.p.c.. Con il favore delle spese di lite, ferma la richiesta di compensazione della prima fase cautelare per le ragioni sopra evidenziate. [...]»

Per G. E. di G. A. S.r.l.: «[...] che la Camera Arbitrale presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico – Giuridici, nella persona dell'Arbitro Unico, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI in via principale: rigettare tutte le domande svolte dal sig. M. G. per le ragioni dedotte in narrativa, e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso: beneficio di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre accessori di legge. [...]».

A conclusione dell'udienza, i difensori delle parti dichiaravano di ritenersi soddisfatti della propria discussione e della possibilità di reciproca replica concessa loro nel corso del procedimento, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, pertanto, espressamente rinunciavano alla produzione di ulteriori memorie conclusionali e di replica. L'Arbitro Unico, preso atto delle argomentazioni presentate dai difensori delle parti, si riservava, pertanto, di comunicare a mezzo pec, come da regolamentazione del procedimento arbitrale convenuta tra le parti, il lodo contenente la decisione assunta a conclusione del procedimento, entro il termine convenuto.

III. Motivi della decisione.

1. In ordine alle questioni che devono formare oggetto di decisione, occorre ribadire quanto si è già avuto modo di chiarire nell'Ordinanza n. 2, relativa all'istanza preliminare di sospensione del procedimento arbitrale, ossia che la domanda di arbitrato presentata dalla difesa di G. M. ha ad oggetto non solo il capo della delibera del 27 dicembre 2018 relativo alla ratifica degli atti compiuti nell'anno precedente – come inizialmente sostenuto dalla parte convenuta – ma anche i capi relativi alla revoca e alla nomina degli organi amministrativi. Anche questi ultimi capi della delibera impugnata sono contestati dall'attore, come risulta espressamente da quanto precisato e argomentato nella domanda di Arbitrato (p. 14, nonché le pp. da 21 a 36 dedicate agli asseriti vizi della delibera impugnata in ordine alla composizione degli organi sociali); inoltre, alla domanda di accertare l'invalidità della “delibera di ratifica” non si può

assegnare un significato limitato alla sola ratifica degli atti di amministrazione, in quanto nella delibera impugnata ogni decisione adottata dall'assemblea viene qualificata – in modo reiterato e forse non strettamente rigoroso – come una “ratifica” delle decisioni assunte nella precedente assemblea del 7 settembre 2017 (relative all'organo amministrativo) oltre che degli atti di gestione compiuti a partire da tale data. L'impugnazione riguarda quindi tutti i capi della delibera del 27 dicembre 2018, posto che nella domanda di arbitrato (p. 37) si chiede di dichiarare l'invalidità della “delibera di ratifica assunta in data 27/12/2018” e di quanto deliberato “in fase di ratifica della delibera già annullata dall'arbitro unico” e, come si è detto, il verbale della delibera del 27 dicembre 2018 ripete l'espressione “ratifica” in ordine ad ognuna delle deliberazioni assunte in tale data e non solo con riguardo agli atti compiuti dagli amministratori nell'anno precedente.

Preliminarmente all'esposizione dei motivi della decisione, occorre inoltre osservare, per quanto attiene alle parti della delibera impugnata concernenti gli organi amministrativi della società, che la delibera ha ad oggetto da un lato la revoca dell'amministratore M G e dall'altro la nomina del Consiglio di Amministrazione, con l'incarico ad A P e ad O G. Benché le decisioni relative a questi punti siano adottate in forma congiunta sul terzo e quarto punto all'Ordine del giorno, tuttavia questa parte della delibera ha due distinti oggetti, che sono scindibili. La revoca di un amministratore e la nomina di un organo amministrativo, ancorché relative entrambe all'amministrazione della società, sono infatti due decisioni distinte, come conferma anche il fatto che siano in due punti diversi dell'Ordine del giorno dell'Assemblea del 27 dicembre 2018.

2. Nel valutare la fondatezza delle domande dell'attore e delle eccezioni del convenuto, occorre preliminarmente ricostruire il contesto nel quale la delibera impugnata è stata adottata e specificamente le sue finalità in rapporto alla precedente delibera del 7 settembre 2017, oggetto del Lodo A

Come si è accennato, e come si è ricostruito nell'Ordinanza n. 2, la delibera del 27 dicembre 2018 ha fatto seguito – ed è strettamente collegata – alla pronuncia del Lodo con il quale l'Arbitro A ha dichiarato invalida la delibera adottata dall'Assemblea della medesima società il 7 settembre 2017. Nella prospettazione dell'Arbitro A la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, stabilita in quest'ultima delibera, era invalida perché fondata sul presupposto dell'esistenza di un Consiglio di Amministrazione in carica – presupposto non ricorrente nel caso di specie a parere dell'Arbitro in base all'art. 10 dello Statuto sociale -, e quindi su di un'errata valutazione dell'applicabilità dell'art. 11 dello Statuto sociale che prevede la decadenza del Consiglio di Amministrazione in carica per il venir meno di più della metà dei Consiglieri. Conseguentemente, l'Arbitro accoglieva la domanda di annullamento della delibera presentata

dal socio M. G. e condannava la società convenuta a reintegrare l'Attore nella carica di amministratore e a corrispondere gli emolumenti maturati e maturandi sino alla reintegra nell'incarico.

A seguito del Lodo, e di un decreto ingiuntivo notificato da M. G. in ragione del Lodo medesimo, l'Assemblea del 27 dicembre 2018 era convocata con un Ordine del giorno che prevedeva al primo punto: "Delibere in ordine al Lodo arbitrale del 14 giugno 2018", e su questo punto, come si è accennato in precedenza, l'Assemblea deliberava di conferire mandato ad un legale perché questi proponesse formale impugnazione avverso il Lodo A. (e intraprendesse ogni altra iniziativa giudiziaria in connessione con il Lodo medesimo, segnatamente l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato). Con riguardo all'amministrazione della società, invece, l'Assemblea si pronunciava in merito a tre diversi punti all'Ordine del giorno, e precisamente innanzitutto: "2. Ratifica operato amministratori"; su questo specifico punto l'Assemblea deliberava di "ratificare per quanto possa occorrere, l'operato dei sig.ri O. G. e A. P., con riferimento agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società da costoro posti in essere a seguito dell'assemblea del 7 settembre 2017". I due punti successivi recitavano rispettivamente come segue: "3. Revoca mandato amministratori"; "4. Nomina del nuovo organo amministrativo"; su questi due diversi punti l'Assemblea deliberava di "ratificare ad ogni effetto di legge le delibere assunte in data 7 settembre 2017, confermando la revoca – da tale data – del sig. M. G. dalla carica di Amministratore e confermando la nomina – da tale data – di un C.D.A. composto dai sig.ri O. G. e A. P.".

Occorre, quindi, comprendere le finalità e il contenuto della delibera sia nel suo complesso che con riferimento alle parti contestate nella domanda di arbitrato, corrispondenti ai punti 2, 3 e 4 dell'Ordine del giorno.

Il presupposto di queste ultime determinazioni dell'Assemblea risiede nella decisione (punto 1) di impugnare il Lodo A., adottata al fine di contestarne la fondatezza e – va sottolineato – con l'effetto di impedirne il passaggio in giudicato, che avrebbe imposto un assetto societario basato sull'esistenza di un unico amministratore nella persona di M. G. Con la delibera del 27 dicembre 2018 la maggioranza ha inteso esprimere e confermare la scelta di una struttura amministrativa della società diversa da quest'ultimo assetto, basata su di un Consiglio di Amministrazione composto dai due soci di maggioranza O. G. e A. P. Come emerge dalla lettura del verbale dell'Assemblea, e ribadendo quanto già rilevato nell'Ordinanza n. 2, questa delibera è adottata, contestualmente alla decisione di impugnare il Lodo A., con l'intento espresso di superare situazioni di incertezza in ordine all'amministrazione della società, incertezze delle quali si prospettava la persistenza proprio in vista dell'impugnazione del Lodo. In questa prospettiva si può anche richiamare l'opinione del Presidente dell'Assemblea secondo

la quale era indispensabile che la Società adottasse le determinazioni necessarie al fine di “anche nei confronti dei terzi, fa[re] chiarezza in ordine alle cariche sociali, risolvendo definitivamente la situazione gravemente equivoca insorta a seguito del Lodo in questione”, il quale sarebbe stato pronunciato in modo “foriero di ulteriori incertezze circa i poteri gestori della Società” (v. il verbale dell’Assemblea dei soci del 27 dicembre 2018, p. 2).

L’adozione della delibera ha perseguito, in altri termini, l’obiettivo di delineare uno specifico assetto dell’organo amministrativo e di costituire una situazione certa di fronte ai soci e di fronte ai terzi, che fosse al riparo da qualunque esito del giudizio di impugnazione che si sarebbe iniziato di lì a poco e dal passaggio in giudicato del Lodo A. In questa prospettiva, oltre a disporsi l’impugnazione di quest’ultimo, gli atti di gestione compiuti successivamente all’assemblea del giorno 7 settembre 2017 sono stati ratificati “per quanto possa occorrere”, ossia al fine di impedire che potessero essere successivamente contestati anche in caso di rigetto dell’impugnazione del Lodo o della dichiarazione della sua provvisoria esecutività da parte della Corte d’Appello di Brescia. D’altro lato, nella medesima ottica, la delibera del dicembre 2018 ha mirato a consolidare “ad ogni effetto di legge” (e non per quanto possa occorrere) da un lato la nomina di un Consiglio di Amministrazione e dall’altro l’esclusione dall’organo gestorio di uno dei precedenti amministratori a partire dal 7 settembre 2017, al fine appunto di chiarire anche nei confronti dei terzi la situazione della gestione della Società, con una delibera che “risolvesse definitivamente” (per usare l’espressione che si è sopra riportata) la situazione di incertezza che in quel momento sussisteva.

3. In astratto, in base alla disciplina del codice civile, l’Assemblea di una S.r.l. ben può perseguire un obiettivo di tal genere, ossia quello di fare chiarezza di fronte ai soci e ai terzi superando una situazione di incertezza sulla validità di una delibera precedente, attraverso l’adozione di una nuova delibera che sia immune da possibili vizi analoghi a quelli che di cui si ipotizza l’esistenza in ordine appunto alla delibera precedente. Il legislatore ha ammesso in generale e riconosciuto sotto diversi profili tale potere in capo all’Assemblea delle S.r.l. Al riguardo si deve ricordare da un lato l’art. 2377, 8° comma, cod. civ., applicabile anche alle S.r.l. per effetto del richiamo espressamente contenuto nell’art. 2479-ter cod. civ., ultimo comma, che prevede sul piano sostanziale gli effetti sananti dell’adozione da parte della società di una nuova delibera che sia conforme alla legge e allo statuto, e che ne disciplina le conseguenze sul piano processuale specificamente nel giudizio di impugnazione della prima delibera, precludendo l’annullamento di quest’ultima. D’altro lato, nella medesima prospettiva, si deve ricordare il primo comma dell’art. 2479-ter cod. civ., dettato con specifico riguardo alle S.r.l., il quale pure espressamente chiarisce che la società può con una nuova delibera “eliminare la causa di invalidità” di una delibera precedente; anche questa seconda norma – oltre a prevedere sul piano sostanziale il potere di deliberare nuovamente e sanare quanto stabilito con

una delibera che sia stata impugnata – disciplina in concreto i riflessi sul giudizio di impugnazione, prevedendo la possibilità per il giudice dell’impugnazione di assegnare un termine alla società per l’adozione appunto di tale nuova delibera. Il legislatore – nel disciplinare l’effetto preclusivo dell’annullamento di una delibera invalida con una nuova delibera – conferma il principio sostanziale per cui lo stesso organo che ha emanato una delibera del cui carattere viziato si discute può sostituirla con una delibera immune da vizi, che è in grado di operare con effetti retroattivi come se fosse stata emessa fin dall’origine al posto di quella invalida: così si spiega lo specifico riflesso di natura processuale indicato nelle due norme precedenti per cui, a fronte della sostituzione, l’annullamento della precedente deliberazione impugnata non può più aver luogo.

Pur potendo questa nuova delibera avere un contenuto diverso dalla prima, il principio di carattere generale che trova espressione nelle norme suddette indica chiaramente l’idea che questa nuova deliberazione è idonea a eliminare l’(eventuale) causa d’invalidità della precedente, anche consentendo alla società – se così dispone l’Assemblea - di realizzare in tal modo una situazione di continuità di effetti con quanto deliberato in precedenza, purché nel rispetto della legge e dello statuto. In altri termini, il legislatore non richiede necessariamente che la delibera nuova si distacchi nel merito dalla decisione precedente con soluzioni innovative, bensì prefigura l’adozione di una nuova delibera che semplicemente non presenti i vizi allegati in sede di impugnazione. Con le due norme sopra menzionate il legislatore non esclude (e anzi verosimilmente considera specificamente) che in tal modo la società possa consolidare quanto deliberato in precedenza, con una delibera valida che “si salda” alla precedente, sostituendola e preservando la soluzione, i rapporti e le vicende conseguenti alla prima delibera. Il che si può ravvisare anche nella disposizione dell’ultimo comma dell’art. 2377 cod. civ., che tende a far salvi normalmente i diritti acquisiti dai terzi sulla base della delibera sostituita, con il riconoscimento di un’efficacia generalmente retroattiva della delibera successiva.

In concreto, la delibera impugnata nel presente procedimento arbitrale rappresenta una piena manifestazione del sopra descritto fenomeno consentito dal legislatore italiano, ossia quello dell’adozione da parte di una S.r.l. di una nuova deliberazione volta a confermare nella sostanza, consolidare e preservare, con effetto *ex tunc*, soluzioni che già la società abbia deciso di adottare con una precedente delibera la cui validità è oggetto di contestazione, purché la nuova delibera non presenti gli asseriti vizi della precedente. In tale ottica, le decisioni adottate il 27 dicembre 2018 “ratificano” e “confermano” quanto deliberato nella precedente delibera assembleare del 7 settembre 2017 in ordine agli organi di amministrazione, con effetti “da tale data”, così come fanno salva l’efficacia e la validità degli atti di amministrazione compiuti a partire dalla data medesima.

Le decisioni in merito all'organo amministrativo sono assunte "ad ogni effetto di legge", per garantire la stabilità dell'organo amministrativo indicato senza riguardo a quella che potrebbe essere la sorte della delibera del 7 settembre 2017, e quindi indipendentemente dall'eventualità in cui il Lodo che l'aveva dichiarata invalida sia confermato da parte della Corte di Appello di Brescia. La decisione in merito alla ratifica degli atti compiuti è assunta invece "per quanto possa occorrere" (espressione che, va nettamente rimarcato alla luce delle contrapposte argomentazioni delle parti sul punto, appare riferita solo ed esclusivamente alla parte della delibera in cui si ratificano gli atti di gestione precedenti con l'obiettivo di renderli non contestabili); si chiarisce in tal modo che tali atti sono da ritenere validi anche e indipendentemente dall'esito dell'impugnazione della delibera precedente. Si noti anche incidentalmente che l'espressione "per quanto occorrer possa" risulta ripetuta più volte e non sempre con chiarezza di intenti nel verbale dell'Assemblea, ma che – ed è ciò che conta – malgrado fosse stata proposta dal Presidente dell'Assemblea non è stata impiegata nella specifica parte della deliberazione relativa al Consiglio di Amministrazione e in quella relativa alla revoca del sig. M. G., dove invece è chiaramente sostituita dalla ben diversa espressione "ad ogni effetto di legge".

4. Le decisioni dell'Assemblea del 27 dicembre 2018, a differenza di quelle dell'Assemblea del 7 settembre 2017, sono adottate senza far riferimento all'esistenza di un Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto: non si è quindi nuovamente collocato alla base di quanto deliberato quel presupposto (appunto l'esistenza di un C.d.A.) che il Lodo A. aveva rilevato come insussistente.

È di tutta evidenza, peraltro, che, pur evitando di ripetere quanto era stato censurato dall'Arbitro A. in ordine alla delibera precedente, manca il riconoscimento espresso del carattere viziato di quest'ultima nella delibera sostitutiva, e quindi manca l'esplicitazione della volontà di sanare tale vizio. Ciò può apparire in contrasto con la giurisprudenza citata dalla difesa dell'attore nella quale si rimarca che la delibera sostitutiva dovrebbe presentare un chiaro intento "sanante" del vizio della delibera sostituita. Sennonché, è di tutta evidenza che la specifica fattispecie che forma oggetto del presente procedimento arbitrale presenta una fondamentale peculiarità che è atta a caratterizzarla e a chiarire la ragione del mancato riconoscimento nella delibera sostitutiva dell'esistenza di vizi da sanare nella delibera sostituita e della mancata indicazione della volontà di sanare tali vizi. Si noti infatti che la giurisprudenza che menziona il riconoscimento del vizio e la volontà sanante come elementi propri della delibera sostitutiva nella fattispecie di cui all'art. 2377, c. 8, cod. civ., fa riferimento puntualmente alla specifica fattispecie indicata in tale articolo, ossia a quella dell'adozione di una delibera sostitutiva e sanante prima o durante un giudizio di impugnazione della delibera da sostituire: il legislatore si occupa di tale fattispecie per disciplinare gli effetti nello specifico procedimento di impugnazione dell'adozione di una delibera sanante, ma ha come si è detto un

valore più ampio dei semplici profili processuali, e cioè sotto il profilo sostanziale riconosce il generale potere sostitutivo di nuove manifestazioni di volontà dell'Assemblea.

Viceversa, il caso concreto di cui ci occupiamo differisce da tale fattispecie normativa astratta, in quanto il giudizio di impugnazione non era in corso ma si era già concluso – in sede arbitrale – con l'accertamento di un vizio della delibera e il suo conseguente annullamento. Il relativo Lodo tuttavia non era ancora passato in giudicato. In questa situazione, all'adozione di una delibera sostitutiva, volta a mantenere sostanzialmente stabile l'assetto della gestione sociale superando le contestazioni sull'invalidità della delibera precedente, si è accompagnata, oltre alla ratifica degli atti di amministrazione compiuti anteriormente, la decisione di impugnare il Lodo, proprio per evitare che il passaggio in giudicato di quest'ultimo incidesse sull'assetto sociale. Chiaramente, in una delibera complessa di questo tipo non poteva trovare spazio il riconoscimento dell'invalidità della delibera da sostituire, che sarebbe stato del tutto contraddittorio rispetto alla parte della medesima delibera che disponeva di far luogo all'impugnazione del Lodo vertente su quest'ultima al fine di evitarne il passaggio in giudicato. Del resto, sarebbe stato eccentrico il richiamo all'art. 2377, c. 8, cod. civ., o parimenti al sopra menzionato art. 2479-ter, 1° co., cod. civ., posto che non si poneva nel caso concreto il problema di natura squisitamente processuale di impedire l'annullamento della delibera precedente, non essendo in corso alcun giudizio di impugnazione della delibera stessa. La delibera del 27 dicembre 2018 non risulta quindi invalida o priva di effetto sostitutivo per l'assenza in essa del riconoscimento del carattere viziato della delibera precedente e della volontà espressa di eliminare il vizio stesso: il legislatore infatti riconosce il potere dell'Assemblea di modificare, correggere e rinnovare una delibera sostituendola con una nuova stabilendo, sul piano sostanziale, la sola condizione che la nuova delibera sia "in conformità della legge e dello statuto" (art. 2377, 8° c., cod. civ.), o analogamente che sia "idonea ad eliminare la causa di invalidità" ossia l'ipotetica difformità dalla legge o dall'atto costitutivo (art. 2479-ter, 1° co., cod. civ.). Il che è quanto si verifica nel caso di specie per quanto riguarda le deliberazioni relative ai due punti finali dell'Ordine del giorno.

5. Anche altri argomenti non convincono dell'invalidità della delibera impugnata.

La validità e l'efficacia sostitutiva della delibera impugnata non sono inficiate dal fatto che il contenuto della delibera "sostitutiva" presenti delle difformità rispetto a quello della delibera "sostituita". La delibera del 27 dicembre 2018 intende infatti confermare la volontà già espressa nell'Assemblea del 7 settembre 2017, a fronte di un Lodo che l'ha dichiarata invalida, riproducendo nella sostanza la scelta già chiaramente espressa da parte della maggioranza dei soci nella delibera precedente, ossia quella di un modello di gestione sociale imperniato sulla nomina di un C.d.A., ai sensi dell'art. 10, primo paragrafo, lett. b) dello Statuto della società, a partire dalla data del 7 settembre 2017. Da tale C.d.A., sia nella configurazione

della delibera sostituita che in quella della delibera sostitutiva, risulta escluso il precedente amministratore M G , sempre a far data dal 7 settembre 2017, e per raggiungere questo risultato la delibera sostitutiva introduce espressamente una delibera di revoca di tale amministratore, in ciò innovando rispetto alla delibera precedente ma mirando a perseguire il medesimo risultato, in quanto anche la delibera sostituita comportava l'esclusione del medesimo dall'organo gestorio (ciò tuttavia non toglie che le motivazioni della revoca nella delibera sostitutiva, come vedremo, incidano sulla sua validità a questo specifico riguardo). Infine, il fatto che la delibera del 27 dicembre 2018 abbia comportato un oggetto nuovo dal punto di vista della ratifica degli atti di amministrazione compiuti dopo il 7 settembre 2017 – ratifica che corrisponde alla medesima volontà di stabilizzare la gestione della società – ha rappresentato ovviamente e logicamente un *quid novi* rispetto alla delibera del 7 settembre 2017 e quindi non poteva, in ordine ad esso, esservi alcun intento sostitutivo.

Nella medesima prospettiva, non appare decisiva la contestazione relativa alla differenza tra l'Ordine del giorno per l'Assemblea del 27 dicembre 2018 e quello dell'Assemblea del 7 settembre 2017, sulla base dell'assunto che perché si abbia una delibera sostitutiva occorrerebbe l'identità degli ordini del giorno. In realtà, a ben vedere i due Ordini del giorno appaiono analoghi sul punto relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ossia sul punto sul quale la delibera sostituisce la precedente, nella parte in cui in entrambi si segnala l'intenzione di provvedere ad una determinazione autonoma in merito alla nomina dell'organo di gestione della società: da un lato in ordine all'Assemblea del 7 settembre 2017 si parla di "nomina eventuali nuovi amministratori" (punto 3) e di "eventuale nomina del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Organo di amministrazione" (punto 6), dall'altro l'Ordine del giorno relativo all'Assemblea del 27 dicembre 2018 contiene un'indicazione sostanzialmente analoga alle precedenti nel punto 4, ossia la "nomina del nuovo organo amministrativo". Il fatto poi che da quest'ultimo Ordine del giorno non si evinca la volontà di sanare la delibera precedente è conseguente, come si è detto, al contesto complessivo della delibera, che comprendeva anche l'impugnazione del Lodo A , come si è esposto in precedenza. Gli altri punti dell'Ordine del giorno logicamente differiscono da quelli dell'Ordine del giorno relativo alla delibera precedente, posto che esplicitano quanto implicitamente disposto nella delibera precedente (la revoca del mandato di un amministratore) e riguardano eventi successivi al 7 settembre 2017 (le delibere in ordine al Lodo arbitrale e la ratifica dell'operato degli amministratori).

Per quanto riguarda l'asserita carenza di legittimazione in capo alla sig.ra A P in ordine alla convocazione dell'Assemblea ordinaria del 27 dicembre 2018, va osservato che essa ha agito in base alla nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione disposta nella delibera assembleare del 7 settembre 2017, produttiva di effetti al momento della convocazione in assenza del passaggio in giudicato del Lodo A e della sua provvisoria esecutività.



Per quanto riguarda i tempi e le modalità della convocazione, effettuata con limitato anticipo e nei giorni delle festività natalizie, il sottoscritto Arbitro Unico, chiamato a decidere secondo diritto e non secondo equità, rileva che essa risulta conforme alle disposizioni di legge e dello Statuto, e quindi non presenta riflessi sul piano della validità della delibera impugnata nel presente procedimento arbitrale. Anche in merito al contenuto della lettera di convocazione, la convocazione appare valida in quanto contiene, oltre all'indicazione del giorno e del luogo dell'adunanza, un ordine del giorno che riporta l'elenco, ancorché espresso in forma sintetica, delle materie da trattare nei vari punti.

Per quanto riguarda l'asserita esistenza di un conflitto di interessi e di un abuso da parte della maggioranza nei confronti del socio di minoranza, l'Arbitro rileva che non si ravvisa in ordine alla delibera del 27 dicembre del 2018 una volontà di perseguire interessi propri dei soci di maggioranza in contrasto con gli interessi della società e a puro danno del socio di minoranza. Ancorché in modo non esplicito, emerge implicitamente in modo piuttosto chiaro dal verbale dell'Assemblea tenutasi in tale data, e dal complesso della documentazione agli atti del presente procedimento, la considerazione da parte dei soci rappresentanti la larga maggioranza del capitale sociale (75%) che la società non potesse essere più amministrata in modo produttivo mantenendo tutti i soci nella carica di amministratore, con poteri in parte congiunti e in parte disgiunti. Il merito di tale considerazione (che riguarda la sua fondatezza e le ragioni personali di tali dissidi) non è ovviamente oggetto di questo procedimento, soprattutto perché trattasi di un giudizio arbitrale che deve essere reso secondo diritto; né del resto l'Arbitro Unico è chiamato nel pronunciare il presente Lodo a dirimere la controversia decidendo in un modo che garantisca la possibilità effettiva di gestire la società in concreto tutelando e contemperando per quanto possibile gli interessi dei soci. In questa sede conta, sul piano tecnico-giuridico, che la considerazione dell'importanza di cambiare assetto gestorio nella convinzione che ciò corrisponda all'interesse della società, per il concreto evolversi dei rapporti tra i soci/amministratori, non rappresenta di per sé un abuso e un caso di conflitto di interessi che invalida la delibera di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Ben altra questione è invece, come vedremo, la valutazione del fatto se, di per sé, i menzionati dissidi costituiscano giusta causa di revoca del mandato di un amministratore in una S.r.l. amministrata secondo uno schema "personalistico", e quali siano le conseguenze di tale mancanza di giusta causa.

Si deve concludere quindi che le deliberazioni dell'Assemblea del 27 dicembre 2018 in relazione alla ratifica degli atti compiuti (punto 2 dell'O.d.g.) e alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con effetti *ex tunc* (punto 4 dell'O.d.g.) sono state validamente adottate. Va invece affrontata e risolta in modo autonomo e diverso la questione della validità della revoca del sig. M G dalla carica di amministratore contenuta nella delibera del 27 dicembre 2018.



6. In merito alla delibera con cui l'Assemblea, con l'opposizione del socio M: G , ha revocato il medesimo M G dalla carica di Amministratore, si deve rilevare che non si riscontrano né nella delibera in sé, né nel verbale dell'Assemblea indicazioni rilevanti in merito alle ragioni della revoca medesima. Al riguardo, va ricordato che le ragioni della revoca devono essere espressamente enunciate in assemblea, ritenendosi escluso che questa carenza possa essere colmata successivamente.

L'Ordine del giorno dell'Assemblea del 27 dicembre 2018 si limitava a prevedere genericamente al punto 3: "revoca mandato amministratori" senza alcuna indicazione dei motivi. Anche dal verbale dell'Assemblea, le ragioni alla base della revoca sono enunciate in maniera quantomeno poco esplicita e inadeguata. In particolare, tra le condotte attribuite a M G , gli unici elementi che emergono dal verbale sono da un lato le iniziative giudiziarie da quest'ultimo intraprese nei confronti della società e dall'altro la sua assenza dall'azienda nei mesi precedenti. Sul punto, in primo luogo, l'indicazione dei contenziosi promossi in varie sedi, arbitrali e giudiziarie, non risulta sufficiente ad integrare una motivazione sufficiente a giustificare la revoca. Infatti, le azioni avviate da M: G hanno fatto seguito alle deliberazioni intervenute in merito agli organi amministrativi il 7 settembre 2017 e al successivo Lodo A , e tali azioni non hanno rappresentato altro che il ricorso ai rimedi garantiti dall'ordinamento italiano per la tutela dei propri diritti. In secondo luogo, anche il richiamo nel corso della discussione dell'Assemblea del 27 dicembre 2018 all'assenza dall'azienda per il periodo successivo alla delibera del 7 settembre 2017 non rappresenta l'indicazione di una giusta causa di revoca, posto che a partire dal momento dell'adozione di quest'ultima delibera M G non avrebbe formalmente avuto alcun titolo per ingerirsi nella gestione della società di cui era socio ma non dotato di poteri di amministrazione.

Si deve quindi ritenere che la revoca del sig. M: G dalla carica di amministratore, di cui alla delibera del 27 dicembre 2018, è stata deliberata in mancanza di una espressa giusta causa, e occorre quindi interrogarsi con riguardo alle conseguenze di tale mancanza. A questo riguardo, va sottolineato che la società G E di G A S.r.l. è un chiaro esempio di società in cui al beneficio della responsabilità limitata, conseguito appunto con la trasformazione in S.r.l., si è accompagnato il mantenimento di una chiara connotazione personalistica, corrispondente al tipo societario precedente alla trasformazione e confacente ad un'impresa di famiglia qual è appunto la società convenuta, con una compagine sociale composta da tre strettissimi congiunti e poteri gestori riservati a tutti loro. Ai tre soci era infatti affidato il sistema di amministrazione misto in forma disgiunta (per l'ordinaria amministrazione) e in forma congiunta (per la straordinaria amministrazione), senza distinzioni. Alle società con questa connotazione, la giurisprudenza ritiene applicabile concordemente in via analogica l'art. 2259, co. 1, cod. civ. che sancisce il requisito imprescindibile della giusta causa per poter procedere alla revoca di un amministratore, a pena di inefficacia della revoca stessa. Del resto, al rapporto con gli amministratori della S.r.l. convenuta risulta



applicabile in via analogica la norma sul mandato *in rem propriam*, alla luce della configurazione e della natura personalistica suddetta, con l'applicazione dell'art. 1723, 2° co., cod. civ., in forza del richiamo alle norme sul mandato contenuto nell'art. 2260, 1° co., cod. civ. applicabile analogicamente alle S.r.l. con tale configurazione. La carica di amministratore di M. G., chiaramente conferita anche nell'interesse di quest'ultimo che è socio al 25 %, poteva (e potrà) quindi estinguersi per revoca da parte della società solo al ricorrere di una giusta causa, e con una delibera sorretta da un'adeguata motivazione al riguardo. La mancanza di una giusta causa di revoca si riflette quindi sulla parte della delibera impugnata che tale revoca dispone.

La delibera oggetto del presente giudizio arbitrale, come si è detto, sostituisce la delibera precedente, superando quanto deliberato il 7 settembre 2017 e producendo effetti retroattivi a partire da tale data. È da tale data, in particolare, che si deve ritenere in carica il "nuovo organo amministrativo" (per usare l'espressione del punto 4 dell'Ordine del giorno) nominato con la delibera del 27 dicembre 2018. Tuttavia, stante la mancanza dell'indicazione di una giusta causa di revoca e della conseguente inefficacia della revoca medesima, tale delibera non determina la esclusione del sig. M. G. dall'amministrazione della società. Pertanto, avendo la maggioranza deliberato il 27 dicembre 2018 che la società sia retta da un Consiglio di Amministrazione a far data dal 7 settembre 2017, si deve concludere che in questo nuovo organo amministrativo devono essere ricompresi sia i soci O. G. e A. P., espressamente nominati nella delibera sostitutiva, sia il socio Marco Gnali, già amministratore, che vede mutata la sua qualifica in membro del Consiglio di Amministrazione continuando a partecipare all'amministrazione senza soluzione di continuità. L'assunzione di tale nuova qualifica decorre infatti dal momento dell'entrata formale in carica del nuovo organo amministrativo, ossia appunto dal 7 settembre 2017, con tutte le conseguenze previste dalla legge e dallo statuto.

7. Il parziale accoglimento delle domande presentate dal sig. M. G. importa il determinarsi tra le parti di un regime di parziale reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese di lite riferite al presente procedimento arbitrale, nonché l'attribuzione a carico di entrambe le parti in eguale misura, con vincolo di solidarietà, delle spese e competenze del procedimento.

Con provvedimento n. 2/arb. in data 28 gennaio 2020, la Commissione per l'Arbitrato istituita presso la Camera arbitrale della Fondazione Bresciana degli Studi Economico-Giuridici ha liquidato, ai sensi del Regolamento e del Tariffario della Camera Arbitrale, le competenze dell'Arbitro Unico nell'importo pari ad Euro 4.650,00, oltre accessori di legge (al lordo dell'acconto già determinato con il provvedimento Prot. n. 56/arb. del 30 ottobre 2019, di importo pari ad Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, il cui contenuto è stato ritualmente comunicato alle parti nel corso del procedimento) e del Segretario nell'importo pari ad Euro 697,50, oltre accessori di legge, nonché quelle della Camera Arbitrale (ai sensi

dell'art. 26 del Regolamento) per un importo pari ad Euro 555,00 (oltre i.v.a. per un totale di Euro 671,00, al lordo del contributo già versato all'atto del deposito della domanda di arbitrato, pari ad Euro 366,00 inclusivo di i.v.a.).

P.Q.M.

l'Arbitro Unico, ritenuta la propria competenza a decidere sulle domande presentate dalle parti nel presente procedimento, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti e respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande dell'Attore, dichiara invalida la deliberazione dell'assemblea dei soci della società convenuta G E di G A S.r.l. nella parte in cui viene disposta la revoca del sig. G M: dalla carica di amministratore della società, mentre dichiara la validità della delibera assunta dalla società convenuta nelle restanti sue parti;

- non essendo integrati i presupposti per potersi dichiarare sussistente alcun conflitto di interessi, né abuso del diritto, oltre che la violazione del canone di buona fede, rigetta la domanda dell'Attore di condanna della società convenuta a corrispondere una somma equitativamente determinata, anche sulla base di quanto previsto dagli art. 96 e 96 co. 3 c.p.c.;

- dichiarata la solidarietà fra le parti, pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese e competenze del procedimento, liquidate:

i) per competenze dell'Arbitro Unico, prof. avv. F B (c.f.) nell'importo pari ad Euro 4.650,00, oltre accessori di legge;

ii) per competenze del Segretario, avv. V S (c.f.) nell'importo pari ad Euro 697,50, oltre accessori di legge;

iii) per competenze della Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico - Giuridici per un importo pari ad Euro 555,00 (oltre i.v.a. per un totale di Euro 671,00).

- dichiara compensate tra le parti le spese di lite riferite al presente giudizio arbitrale.

Il presente Lodo arbitrale si compone di numero 15 pagine ed è redatto in numero 3 originali, notificato alle parti a mezzo raccomandata a/r e comunicato a mezzo posta elettronica certificata nei domicili eletti.

Deliberato in Brescia, 29 gennaio 2020

L'ARBITRO UNICO

PROF. AVV. F B

FONDAZIONE BRESCIANA
PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

- CAMERA ARBITRALE -

Procedimento N° 1/2019

Depositato in data 30/1/2020

LA SEGRETERIA